**Cass. Pen., Sez. III, n. 18478 del 13/4/2016 – Pres. Savani – Est. Andreazza – Ric. G.M.**

**RIFIUTI** – Quando non sussiste l’obbligo del formulario per il trasporto rifiuti?

*I rifiuti devono essere accompagnati dal formulario in caso di "trasporto effettuato da enti o imprese", non, invece, quando il trasporto sia effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico o laddove i trasporti siano effettuati dal produttore dei rifiuti stessi non pericolosi in modo occasionale o saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, secondo quanto disposto dall’art. 193 del D.Lgs. 152/2006. Laddove non vi sia tale obbligo, non può dirsi sussistere responsabilità ex art. 256, comma 4, D.Lgs. 152/2006, per violazione della prescrizione, contenuta in un’autorizzazione, che imponga di verificare, prima della ricezione dei rifiuti all’impianto, l’accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche.*

**Ritenuto in fatto**

1. G.M. ha proposto appello, qui trasmesso, avverso la sentenza del Tribunale di Milano di condanna per il reato continuato di cui all'art. 256, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006 per avere svolto, quale legale rappresentante della società "P. s.r.l.", l'attività di messa in riserva, recupero e deposito preliminare di rifiuti senza attenersi alle prescrizioni contenute nella disposizione dirigenziale n. 427/2008 del 18/11/2008, volturata con d.d. n. 4141/2011 del 04/05/2011 quanto, in particolare, alla mancata acquisizione, all'atto dell'accettazione di ingenti quantitativi di rifiuti non pericolosi, dei relativi formulari di identificazione.

2. Con un primo motivo lamenta la erroneità della sentenza per mancata assoluzione dal reato contestato posto che la acquisizione dei formulari di identificazione non è necessaria laddove si abbia riguardo a "rifiuti urbani", ovvero di privati come individuati dall'art. 184, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 giacché il conferimento di rifiuti non pericolosi soggetti all'acquisizione dei relativi formulari di identificazione è previsto esclusivamente nel caso di trasporto da parte di enti o imprese *ex* art. 193. E che, nella specie, si trattasse dell'acquisizione esclusivamente di rottami metallici provenienti da privati è risultato dalle dichiarazioni dei testi C. e P., essendo stata del resto l'attività prevalente esercitata dalla società "P.s. r.1". quella, appunto, di raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati. La stessa sentenza impugnata ha rilevato incombere l'obbligo di trasporto dei rifiuti con i formulari unicamente su enti e imprese ma ha ugualmente condannato l'imputato per il fatto di non avere avuto l'autorizzazione ad accettare i conferimenti da parte dei privati che trasportavano il materiale potendo accettarli unicamente per il tramite del centro di recupero. In tal modo, tuttavia, ha fatto riferimento ad un reato diverso da quello contestato, posto che mentre all'imputato era stata contestata la violazione di cui all'art. 256, comma 4 cit., ovvero appunto l'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, la mancanza della prescritta autorizzazione è elemento della diversa fattispecie di cui al comma 1 del stesso articolo. Di qui la conseguenza che l'imputato avrebbe dovuto essere assolto dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato. Sotto un diverso e ulteriore profilo evidenzia peraltro che i materiali costituiti da metalli che venivano consegnati alla P. erano destinati non allo smaltimento ma ad un loro recupero tanto è vero che la stessa sentenza impugnata ha evidenziato come il materiale conferito avesse in sé un valore economico. Sul punto il giudicante ha affermato non risultare tutte le condizioni previste dall'art. 184 ter cit. in relazione alla sottoposizione del rifiuto ad operazioni di recupero, contraddittoriamente tuttavia non ammettendo i testi indicati dalla difesa che avrebbero potuto dare chiarimenti circa l'operazione di recupero in questione.

3. Con un secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 516, comma 1, cod. proc. pen. giacché il fatto storico realizzato sarebbe comunque diverso da quello di cui alla imputazione integrando il diverso reato di cui all'art. 256, comma 1, cit. e non il reato contestato di cui all'art. 256, comma 4, cit. con conseguente nullità della sentenza *ex* art. 522 cod. proc. pen.

In ulteriore subordine invoca l'esclusione dell'aumento a titolo di continuazione della pena essendo l'imputato stato indotto nell'errore dell'incertezza circa le norme applicabili alla fattispecie.

**Considerato in diritto**

1.Va in primo luogo rilevato che l'appello deve essere convertito in ricorso per cassazione *ex* art. 568, comma 5, cod. proc. pen., stante l'inappellabilità della sentenza impugnata; occorre infatti al riguardo ricordare l'insegnamento delle Sezioni unite che, con la sentenza n. 45371 del 31/10/2001, dep. 20/12/2001, Bonaventura, Rv. 220221, hanno sostenuto che in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, come verificatosi del resto nella specie, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente. Con la stessa decisione si è aggiunto che condizione necessaria ed insieme sufficiente perché il giudice possa compiere la operazione di qualificazione è la esistenza giuridica di un atto - cioè di una manifestazione di volontà avente i caratteri minimi necessari per essere riconoscibile come atto giuridico di un determinato tipo - e non anche la sua validità; ciò che conta è inoltre la volontà oggettiva dell'impugnante - quella cioè di sottoporre a sindacato la decisione impugnata -, senza che sia possibile attribuire alcun rilievo all'errore che potrebbe verificarsi nel momento della manifestazione di volontà o anche alla deliberata scelta di proporre un mezzo di gravame diverso da quello prescritto.

2. Ciò posto, va anzitutto premesso che relativamente al reato continuato contestato non è, ad oggi, ancora maturato il termine di prescrizione: al termine complessivo di cinque anni così determinato per effetto della interruzione *ex* art. 161 cod. pen. e decorrente dalla data di consumazione iniziata in data 01/01/2012 e terminata 28/02/2012 deve infatti aggiungersi la sospensione per giorni quarantuno dovuta al rinvio del processo dal 15/12/2016 al 25/01/2016 per legittimo impedimento del Difensore con conseguente maturazione del termine tra il 12/02/2017 e 1'11/04/2017.

3. Quanto al merito, è fondato il primo, pregiudiziale motivo di ricorso. L'addebito mosso all'imputato, regolarmente autorizzato, come dalla stessa sentenza impugnata viene riportato, all'esercizio delle operazioni di messa in riserva, recupero, e deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, è quello di non essersi attenuto in particolare alla prescrizione 2.9 della disposizione dirigenziale n. 427/2008 del 18/11/2008, volturata con d.d. n. 4141/2011 del 04/05/2011, avendo infatti accettato in ingresso ingenti quantitativi di rifiuti non pericolosi senza averne acquisito i relativi formulari di identificazione; infatti tale prescrizione prevedeva testualmente quanto segue: "Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche)". Ne consegue che in tanto può ritenersi che l'addebito, espressamente circoscritto dal capo d'imputazione alla sola mancata acquisizione dei formulari, sia stato integrato in quanto i rifiuti dovessero, evidentemente, essere accompagnati dai formulari alla stregua di quanto previsto sul punto dal d.lgs. n. 152 del 2006 posto che, mancando un tale presupposto, verrebbe a mancare, evidentemente, anche la violazione della prescrizione. Quanto allora ad un tale obbligo di accompagnamento, va ricordato che, secondo quanto previsto dall'art. 193 del d.lgs. appena citato, lo stesso sussiste con riferimento al "trasporto effettuato da enti o imprese" mentre non ricorre laddove il trasporto sia effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico o laddove i trasporti siano effettuati dal produttore dei rifiuti stessi non pericolosi in modo occasionale o saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri. Ciò posto, è la stessa sentenza impugnata che, oltre ad avere dato atto della circostanza che i conferimenti di rifiuti non pericolosi (e, quindi, pare di comprendere, i trasporti) venissero nella specie effettuati non da enti od imprese ma da privati, ha anche aggiunto, correttamente, che "i privati sono esentati dall'obbligo di trasportare i rifiuti con il Fir, in quanto tale obbligo incombe solo su enti ed imprese"; ciononostante, ha ritenuto integrato il reato per il fatto che l'imputato non aveva l'autorizzazione ad accettare i conferimenti da parte dei privati potendo invece accettare unicamente materiale proveniente da centri di raccolta.

Sennonché, non si comprende in via logica per quale ragione l'accertata accettazione di rifiuti non pericolosi direttamente da parte di privati anziché da parte di centri di raccolta cui i privati avrebbero dovuto previamente rivolgersi, dovrebbe integrare l'addebito contestato, restando comunque indiscusso, da parte dello stesso Tribunale, in base ai dati di fatto appena sopra ricordati pacificamente recepiti dallo stessa sentenza impugnata, che i conferimenti dei privati non dovevano comunque essere accompagnati dai formulari di identificazione sicché, evidentemente, esattamente al contrario delle conclusioni raggiunte dal Tribunale, nessuna violazione della relativa prescrizione sarebbe comunque, nella specie, stata integrata.

Si impone pertanto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo esame.

[…]